

D.Lgs 231/02

Interessi di mora automatici: le modalità di conteggio e svalutazione

In relazione alla circolare precedentemente trasmessa si segnala che:

Il D.Lgs. n. 231/02, recante disposizioni in merito alla **tutela dei creditori**, pone alcuni problemi di natura fiscale, **relativamente alla corretta contabilizzazione degli interessi di mora**.

Le aziende saranno infatti tenute, alla chiusura di ciascun esercizio, **a conteggiare gli interessi di mora, fiscalmente tassabili** (ex comma 6, articolo 71, TUIR) – che si allega alla presente - spettanti in seguito a transazioni commerciali il cui termine di pagamento non è stato rispettato dal cliente.

Infatti, per tali interessi si dovrà procedere **al conteggio dei crediti spettanti**, procedendo successivamente alla loro **integrale svalutazione per evitare la tassazione al fine delle imposte dirette**.

Anche nel caso in cui l'impresa **opti per regole differenti rispetto a quelle automatiche** previste dal D.Lgs n. 231/02, **dovrà tenere conto delle disposizioni normative** per il conteggio degli interessi considerando comunque che, **purché transitino dal conto economico, è possibile procedere alla loro svalutazione**.

Stradella, 31 ottobre 2002

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 71

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti [\(1\)](#)

Versione: 4

Modificativo: L. 21 novembre 2000, n. 342

Decorrenza: Dal periodo di imposta in corso al 10 dicembre 2000

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 53, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche degli eventuali accantonamenti ad apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,

per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello **0,60 per cento (2)** del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo **0,60 per cento (2)** è deducibile in quote costanti **nei nove esercizi successivi (3)**. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello **0,60 per cento (2)**, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti in conformità a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. **(4)**

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 103-bis.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento al fondo per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni e gli accantonamenti di cui ai precedenti commi sono deducibili fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi maturato nell'esercizio. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con riferimento all'ammontare complessivo del valore nominale dei crediti per interessi di mora; per gli enti creditizi e finanziari si applicano le disposizioni del comma 5, calcolando l'eccedenza del fondo con riferimento al valore dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio.

Note

(1) Vedasi l'[art. 16](#) ("*Criteri di valutazione*"), comma 9, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, concernente i conti annuali e consolidati dalle imprese di assicurazione.

(2) Parole così sostituite alle precedenti "0,50 per cento" dall'[art. 23](#), comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.

(3) Parole così sostituite alle precedenti "nei sette esercizi successivi" dall'[art. 23](#), comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342, in vigore dal 10 dicembre 2000. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge.

(4) Vedasi l'[art. 22](#) ("*Fondo di copertura di rischi su crediti*"), L. 21 novembre 2000, n. 342.